



*Consiglio Regionale della Campania*

Consiglio Regionale della Campania

Prot. SETSG 2015.0000816/P

Del 06/08/2015 13 27 51

Da SETSG PRESCR

Al Signor Presidente della Giunta  
Regionale della Campania  
Via S. Lucia, n. 81  
N A P O L I

Al Presidente della III Commissione  
Consiliare Permanente

Ai Consiglieri Regionali

UD Studi Legislativi e Servizio Documentazione

S E D E

**Oggetto: Proposta di legge “Norme per lo sviluppo del settore nautico e delle strutture ricettive turistiche e modifiche alla legge regionale 26 marzo 1993, n. 13” (Reg.Gen.n.31)**

Ad iniziativa del Consigliere Antonio Marciano  
Depositata il 24 luglio 2015

**IL PRESIDENTE**

**VISTO** l'articolo 98 del Regolamento interno

**A S S E G N A**

il provvedimento in oggetto a:

**III Commissione Consiliare Permanente per l'esame;**  
La stessa si esprimerà nei modi e termini previsti dal Regolamento

Napoli, ' 6 AGO. 2015'

**IL PRESIDENTE**



Consiglio Regionale della Campania

(28)  
24/7/2015  
DIREZIONE  
FELIC  
[Signature]

**Pdl: "Norme per lo sviluppo del settore nautico e delle strutture ricettive turistiche e modifiche alla legge regionale 26 marzo 1993, n. 13".**

Consiglio Regionale della Campania

**Prot. Gen. 2015.0008311/A**

Del 24/07/2015 08:01:16

Da CR A SERASS

ATTIVITA' LEG. VA  
REG. GEN. N. 38

A firma del consigliere  
**On. Antonio Marciano**

[Signature]



*Consiglio Regionale della Campania*

### **Relazione introduttiva**

Con la proposta di legge "Norme per lo sviluppo del settore nautico e delle strutture ricettive turistiche e modifiche alla legge regionale 26 marzo 1993, n. 13" la Campania intende rafforzare il sistema economico e turistico del territorio, con particolare riferimento al rilancio della filiera nautica. Il testo di legge prevede l'istituzione dei "Marina Resort": si tratta di una nuova tipologia di struttura ricettiva all'aria aperta organizzata per la sosta e il pernottamento dei turisti all'interno delle proprie unità da diporto.

L'art. 32 del decreto 133/2014 stabilisce che i Marina Resort "rientrano nelle strutture ricettive all'aria aperta".

L'istituzione di nuove strutture turistiche comporta la necessità di apportare alcune modifiche alla legislazione regionale in materia di turismo. In particolare, occorre modificare l'art. 1 della Legge regionale del 26 marzo 1993, n.13 (Disciplina dei complessi turistico-ricettivi all'aria aperta) introducendo la figura dei "Marina Resort" tra le aziende ricettive all'aria aperta. Per il riconoscimento della nuova tipologia di struttura ricettiva appositamente attrezzata per il turismo da diporto è necessario definire i requisiti e le caratteristiche che la stessa dovrà possedere. Ciò implica l'obbligo di disciplinare e individuare i servizi offerti, al fine di classificare la categoria della struttura tramite stelle, come accade per campeggi, villaggi turistici, alberghi e altre strutture ricettive turistiche come espressamente richiamato all'art. 5 della presente proposta.

I "Marina Resort", già presenti nella normativa regionale della Sardegna e del Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna e Liguria, saranno equiparati alle strutture turistiche ricettive anche dal punto di vista dell'Iva, consentendo l'applicazione della stessa al 10 %.

L'introduzione dei "Marina Resort" in Campania offrirà maggiori servizi ai turisti, rendendo la Campania e i porti turistici regionali maggiormente attrattivi e competitivi. La presenza di "Marina Resort" sul territorio regionale e l'insieme dei servizi offerti favoriranno inoltre il turismo stanziale dei dipartisti, comportando positive ricadute sul tessuto economico campano e sul relativo indotto. L'introduzione di una nuova tipologia di struttura turistica attrezzata infine rappresenterà, per il mondo delle imprese, un'ulteriore opportunità di business e per il territorio, un volano per lo sviluppo e per la creazione di nuovi posti di lavoro.

ATTIVITA' LEG.VA

REG. GEN. N. 38



*Consiglio Regionale della Campania*

**Relazione tecnico - finanziaria**

**La presente legge non comporta oneri finanziari a carico del bilancio regionale.**



*Consiglio Regionale della Campania*

**Art. 1**  
***Nozione***

L'articolo 1 della legge regionale del 26 marzo 1993, n.13. è così sostituito:

**1. Le aziende ricettive o complessi turistico-ricettivi all'aria aperta sono esercizi pubblici a gestione unitaria che, nel rispetto degli strumenti di pianificazione urbanistica e paesaggistica vigenti, offrono ospitalità al pubblico in spazi dotati di unità abitative proprie stabili o comunque atti a ricevere turisti forniti di mezzi di pernottamento e soggiorno autonomi e trasportabili.**

**2. Le aziende ricettive all'aria aperta si distinguono in campeggi, villaggi turistici e Marina Resort.**



*Consiglio Regionale della Campania*

**Art. 2**

***Finalità***

**La Regione Campania promuove le iniziative volte all'espansione del turismo nautico nel proprio territorio, riconosce e sostiene gli interventi degli imprenditori del settore turistico finalizzati a rafforzare l'offerta di servizi turistico-nautici, sportivi e naturalistici del territorio regionale.**



*Consiglio Regionale della Campania*

**Art. 3**

***Modalità attuative***

Per il perseguimento delle finalità indicate all'articolo 2, all'interno del territorio regionale possono essere istituite delle strutture ricettive denominate Marina Resort e appositamente attrezzate per la sosta in acqua delle unità da diporto e per il pernottamento dei turisti all'interno di esse.

*2011*



*Consiglio Regionale della Campania*

**Art. 4**

***Marina Resort***

1. In applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 3 è istituita la nuova tipologia di struttura ricettiva all'aria aperta denominata "Marina Resort".
2. Si intendono per Marina Resort le strutture organizzate per la sosta e il pernottamento dei turisti all'interno delle proprie unità da diporto, ormeggiate nello specchio acqueo appositamente attrezzato.





*Consiglio Regionale della Campania*

**Art. 5**

***Norma di rinvio***

La Giunta Regionale stabilisce con proprio provvedimento, entro 90 giorni dall'approvazione della presente legge, tenuto conto dei requisiti del decreto 3 ottobre 2014 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti le modalità di esercizio, la classificazione dei Marina Resort e tutti gli aspetti applicativi non espressamente previsti dalla presente proposta di legge.



*Consiglio Regionale della Campania*

**Art. 6**

***Norma finanziaria***

**La presente legge non comporta ulteriori oneri finanziari, a legislazione vigente, a carico del bilancio regionale.**

211



*Consiglio Regionale della Campania*

**Art. 7**

***Entrata in vigore***

**La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi del vigente Statuto regionale, ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Campania. E' fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania.**